CAMERA DEI DEPUTATI N. 1754-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(ZAMBERLETTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania

Presentato il 28 maggio 1984

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite V Bilancio e IX Lavori pubblici, nella seduta del 4 luglio 1984. Il relatore Giuseppe Fornasari è stato autorizzato, in data 4 luglio, a riferire oralmente all'Assemblea.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni dello Stato, le province e le comunità montane trasmettono alle regioni interessate la valutazione dei danni provocati dalle calamità di cui all'articolo 1, che ne danno comunicazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Entro i successivi 15 giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni interessate, provvede all'individuazione, nell'ambito della somma di cui al precedente articolo 1, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura potranno essere determinate eventuali variazioni compensative.

i commi 3, 4, 6, 7 e 8 sono soppressi.

al comma 9 le parole: propria ordinanza *sono sostituite dalle seguenti*: proprie ordinanze.

i commi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

10. Per la realizzazione degli interventi edilizi non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile e finalizzate alla riattazione e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici, si applica – ove non siano già in vigore specifiche normative nazionali e regionali – la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni. Le ordinanze possono derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219.

11. Qualora il comune ritenga necessario procedere alla redazione di un progetto edilizio e alla direzione ed esecuzione dei lavori in modo unitario per due o più unità immobiliari, i limiti di contributo previsti dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono aumentati del 20 per cento. Qualora il progetto e la direzione dei lavori siano delegati dai richiedenti al comune, la somma spettante è versata al comune medesimo dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

All'articolo 3:

prima del comma 1, è inserito il seguente:

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 dicembre 1984, presenta al Parlamento una relazione riguardante le condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture siti nelle zone ad alto rischio sismico, nonché proposte per la realizzazione di un pro-

gramma operativo per il loro adeguamento antisismico.

al comma 1, dopo le parole: è autorizzato, *aggiungere le seguenti*: fino al 30 giugno 1985.

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di alta vigilanza sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, utilizzando a tale scopo anche i provveditorati alle opere pubbliche.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

1. Per provvedere, in modo unitario, alle esigenze di riattazione e di ricostruzione, gli interventi di cui al precedente articolo 2 comprendono anche quelli per il completamento dell'opera di ricostruzione di cui alla legge 3 aprile 1980, numero 115. A tal fine il fondo per la protezione civile è integrato di 20 miliardi per il 1984, di 80 miliardi per il 1985 e di 150 miliardi per il 1986. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 115 del 1980 (sisma del settembre 1979 in Umbria) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Con la disponibilità del fondo per la protezione civile il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede agli interventi per le altre calamità naturali, già individuate con propria ordinanza.

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: ed allo sviluppo, *sono soppresse.*

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-*bis*. I lavori e le opere di cui al presente articolo sono realizzati sentite le ragioni interessate.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Gli atti ed i provvedimenti adottati da autorità statali, regionali, provinciali e comunali emanati nei sessanta giorni immediatamente successivi al verificarsi degli eventi calamitosi di cui al presente decreto si considerano legittimi, ferme restando eventuali responsabilità penali, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze prioritarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici.

All'articolo 8:

il comma 3 è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

1. In attesa della istituzione di servizi scientifici per la difesa dalle calamità naturali collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro del tesoro è autorizzato a ricostituire il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

2. Ai fini di cui al comma precedente viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi ivi compresi i rimborsi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

3. Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al precedente comma possono essere stipulate, su richiesta e per le esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, convenzioni con personale tecnico.

4. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzato a concedere contributi straordinari all'Istituto nazionale di geofisica, all'osservatorio vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica ed il Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del gruppo nazionale di vulcanologia, a stipulare convenzioni, con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di 20 unità.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del coordinamento per la protezione civile, provvede a costituire, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati.

7. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma.

8. Ai fini di cui ai precedenti commi 6 e 7, è attribuito al Consiglio nazio-

nale delle ricerche un contributo straordinario di lire 3 miliardi ivi compreso il rimborso ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.

9. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche ai fini dell'attività di previsione e prevenzione relativa al rischio di esposizione a sostanze chimiche, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione, mediante apposite convenzioni, dell'Istituto superiore di sanità.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano fino al 31 marzo 1985.

All'articolo 10:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, agli oneri occorrenti per la gestione dei beni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del richiamato decreto-legge, ivi comprese le spese relative alla riparazione delle *roulottes* e alla movimentazione dei *containers*, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 3 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati.

All'articolo 12:

al comma 3, le parole: 30 giugno 1985 *sono sostituite dalle seguenti*: 30 novembre 1984.

il comma 4 è soppresso.

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Il termine del 30 giugno 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984.

4-*ter*. Il termine indicato nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, è prorogato di 30 giorni.

4-*quater*. Il termine del 31 marzo 1984 indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è differito di 120 giorni per i comuni e gli altri enti pubblici che abbiano ricevuto la delega per la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:

ART. 13-*bis*.

1. Le residue disponibilità del fondo costituito con l'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, affluiscono al fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938. Su richiesta dei prefetti competenti, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei limiti delle residue disponi-

bilità del fondo citato, assicura le provviste economiche occorrenti per la definizione degli atti che permangono nelle attribuzioni dei prefetti medesimi, a norma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114. Si applica il sesto comma della legge 11 aprile 1983, n. 114.

2. Entro i limiti degli impegni già assunti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con i poteri e le modalità previsti per gli interventi di protezione civile dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, alla definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti all'attuazione delle opere pubbliche ed ai programmi di reinsediamento provvisorio, ivi inclusi quelli relativi ai programmi edilizi già disposti con spesa a carico del fondo di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; restano esclusi gli adempimenti concernenti la città di Napoli ai quali provvede, con i fondi e le modalità previsti dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, il sindaco di Napoli Commissario straordinario di Governo.

3. Le attività di cui al secondo comma della legge 11 aprile 1983, n. 114, attinenti all'attuazione dei programmi previsti dal decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, sono gestite dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che con proprio provvedimento individua le ordinanze da applicarsi fra quelle emesse dal Commissario straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile dettando, ove occorrenti, le modifiche ed integrazioni alle procedure previste dalle stesse. Per lo svolgimento di tali attività il direttore generale della Cassa depositi e prestiti può avvalersi della speciale delegazione di cui all'articolo 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella

legge 22 dicembre 1980, n. 874, ovvero di liberi professionisti, ai sensi del comma 10 del citato articolo 15-*ter*, o di società specializzate nel settore.

4. Le indennità di espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, sono determinate ai sensi delle disposizioni dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

5. Il personale tuttora in servizio presso la gestione stralcio dell'attività del Commissario per le regioni terremotate per la Campania e la Basilicata o comunque assunto dai provveditorati alle opere pubbliche o dalle sovraintendenze alle antichità e belle arti per far fronte alle esigenze connesse agli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1984, con i relativi oneri a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1984, n. 874.

ART. 13-*ter*.

I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordine di sgombero perché inagibili per effetto degli eventi di cui al presente decreto e del bradisisma dell'area flegrea sono esclusi, per l'anno 1983, dall'imposta locale sui redditi nonché dalla addizionale straordinaria, istituita con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e confermata, per l'anno 1983, dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29, e dalla sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati di cui all'articolo 21 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche fino alla

definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

ART. 13-*quater*.

1. Nei confronti di contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, l'IRPEF, l'ILOR e l'addizionale straordinaria ILOR dovuta in base alla dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1983 da parte delle persone fisiche saranno iscritte nei ruoli principali formati e consegnati all'Intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1984, senza applicazione degli interessi e delle soprattasse rispettivamente previsti dagli articoli 20 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. La riscossione è effettuata in sei rate, senza applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

3. Resta salva la facoltà degli uffici di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni indicate nel precedente comma 1 a norma dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. La riscossione delle imposte mediante ruoli, già sospese ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, è ulteriormente sospesa fino al 30 maggio 1985 e sarà ripresa in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1985, senza applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. La riscossione delle imposte da iscrivere nei ruoli è sospesa, relativamente alle rate in scadenza da settembre 1984 fino al 30 maggio 1985, e sarà ripresa nei termini e con le modalità di cui al precedente comma.

ART. 13-*quinquies*.

1. Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette, indirette, tasse e contributi dovuti dai soggetti residenti alla data degli eventi nei comuni colpiti dai terremoti di cui al presente decreto, individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino al 31 dicembre 1985.

2. Il recupero avverrà mediante pagamento rateizzato in 18 rate bimestrali senza interessi o altri oneri a partire dal febbraio 1986.

ART. 13-*sexies*.

Fino all'entrata in vigore di una legge organica per la rinascita e lo sviluppo delle zone colpite dai terremoti di cui al presente decreto, a favore delle persone fisiche e giuridiche, domiciliate o aventi sede nei comuni di cui al precedente articolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, sono sospesi tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità relativi ad obbligazioni scadenti entro il 30 aprile 1984.

ART. 13-*septies*.

Per i soggetti residenti o che svolgono la prevalente attività nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata il termine di cui all'articolo 2, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è riaperto e prorogato al 31 dicembre 1984. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive in numero non superiore a 18, delle quali la prima entro il 31 dicembre 1984, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di cui al comma 6 dello stesso articolo. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma 13 del medesimo articolo.

ART. 13-*octies*.

1. Al fine di dotare di una sede gli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, e per sua delega il Ministro per il coordinamento della protezione civile, è autorizzato a stipulare con la regione Lazio apposita convenzione per disciplinare l'uso per cinquanta anni dell'immobile attualmente occupato dagli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Gli oneri derivanti dalla convenzione nei confronti della regione Lazio fanno carico al capitolo 5536 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre fanno carico al fondo di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, le spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, dell'immobile nonché per la dotazione e l'impiego dei mezzi e degli apparati tecnici e funzionali ivi installati e dei servizi accessori o strumentali.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero massimo di 80 unità, già convenzionato o da convenzionare, a tempo determinato. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

4. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

ART. 13-*novies*.

1. È considerata popolazione residente dei comuni di Castelvolturno e Mondragone in provincia di Caserta, quella sfollata da Pozzuoli per effetto del bradisismo fin

quando perdura lo stato di sfollamento e comunque per non oltre un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al comune di Castelvolturno, per l'indicato periodo, si applicano tutte le disposizioni relative ai comuni con corrispondente maggior numero di abitanti, in particolare quelle concernenti l'igiene, la sanità, l'urbanistica, l'ordine pubblico ed i trasferimenti finanziari.

3. L'adeguamento alla nuova situazione demografica avviene anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni.

ART. 13-*decies*.

1. I proprietari di fabbricati o altri aventi titolo a contributo per effetto di precedenti movimenti sismici che hanno subito anche danni dai terremoti del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984, possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto, presentando entro il 31 dicembre 1984 al comune apposita istanza di rinuncia ai contributi previsti da altre disposizioni legislative, anche se in possesso dell'atto formale di concessione dei contributi medesimi, a condizione che non abbiano ancora dato inizio ai lavori di riparazione o di ricostruzione.

2. Nel caso che i lavori siano già iniziati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammesse perizie suppletive in corso d'opera che possono comportare variazioni in aumento anche in eccedenza al limite previsto dall'articolo 4-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

ART. 13-*undecies*.

Il disposto dell'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, si applica solo per i comuni che al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge avevano i lavori in corso di esecuzione e per i quali non è

stata ancora effettuata la visita di collaudo definitiva.

ART. 13-*duodecies*.

I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, purché residenti prima degli eventi sismici del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984 nelle zone terremotate dell'Umbria, del Molise, dell'Abruzzo, del Lazio e della Campania, a domanda, possono prestare il servizio militare di leva, anche se già arruolati e in servizio, nel territorio del distretto militare di appartenenza.

ART. 13-*terdecies*.

1. Al fine di accelerare gli interventi nelle zone del Parco nazionale d'Abruzzo colpite dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 è costituita una speciale Commissione sostitutiva di tutti gli organi collegiali ai quali è demandato dalle vigenti disposizioni il compito di esprimere parere in materie concernenti il Parco.

2. La Commissione di cui al precedente comma, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dai rappresentanti delle regioni Abruzzo, Molise e Lazio, designati dai Presidenti delle giunte regionali, dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, per i beni culturali e ambientali, per il coordinamento della protezione civile e per l'ecologia, dei comuni e delle comunità montane del Parco.

3. Ove la Commissione non esprima il parere entro 30 giorni dalla richiesta, questo si intende acquisito.

All'articolo 14:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. All'onere di 150 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per il 1984, si provvede, quanto a lire 20 miliardi ed a lire 130 miliardi, mediante riduzione di pari importo dello stanzia-

mento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando, per i corrispondenti importi, rispettivamente la voce « Difesa del suolo » e la voce « Fondo investimenti e occupazione ».

2. All'onere di lire 150 miliardi e di lire 80 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto, rispettivamente negli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsioni del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parzialmente la voce « Difesa del suolo ».

Decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 145 del 28 maggio 1984.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione colpita dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Per far fronte ai necessari interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania nonché a quelli di cui al successivo articolo 4, è autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire 800 miliardi.

2. La somma di cui al precedente comma affluisce al fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

ARTICOLO 2.

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni ed i comuni interessati comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi nelle zone colpite dalle calamità di cui al precedente articolo 1.

2. Entro i successivi quindici giorni, il CIPE, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, provvede alla individuazione, nell'ambito della somma di cui al precedente articolo 1, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura potranno essere determinate eventuali variazioni compensative.

3. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente comma, alla individuazione provvede il Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

4. Le amministrazioni destinatarie delle quote di cui ai precedenti commi provvedono ai relativi interventi di riattazione e di ricostruzione degli edifici e delle opere danneggiate o distrutte.

5. Restano fermi i poteri e le attribuzioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con proprie ordinanze, provvede a ripartire annualmente le quote individuate ai sensi dei precedenti commi sulla base di programmi di intervento, presentati al Ministro stesso entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere effettuati gli interventi medesimi.

7. Per la parte di tali programmi relativa alle ricostruzioni nel territorio del parco nazionale d'Abruzzo le ordinanze di cui al precedente comma sono adottate d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro per l'ecologia ai fini di garantire gli interessi di tutela del parco.

8. Il primo programma è presentato entro il 30 settembre 1984.

9. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dalle calamità di cui al presente decreto.

10. Per la ricostruzione si applica la disciplina della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto compatibile e salvo quanto diversamente stabilito con le norme di cui al presente decreto.

11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i comuni determinano le zone di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

12. Le provvidenze disposte ai sensi del presente decreto non sono cumulabili tra loro né con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

13. Le ordinanze emanate in attuazione del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 marzo degli anni dal 1985 al 1989, presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

ARTICOLO 3.

1. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a concedere contributi in conto interesse, nella misura massima di tre punti percentuali, sui mutui contratti dai proprietari od altri aventi titolo per l'adeguamento antisismico degli edifici che ricadono nei territori delle zone colpite dai terremoti di cui al presente decreto.

2. I provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio approvano i progetti dei lavori di adeguamento antisismico e vigilano sulla regolare esecuzione dei lavori.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da adottarsi su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità per il pagamento di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 4.

Ai fini di provvedere, in modo unitario, alle esigenze di riattazione e ricostruzione, i programmi di cui al precedente articolo 2 comprendono anche gli interventi per il completamento dell'opera di ricostruzione di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115, e quelli per le altre calamità naturali, già individuate con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

ARTICOLO 5.

1. Le spese relative agli interventi di riattazione e ricostruzione nel settore agricolo e nei settori produttivi fanno carico rispettivamente ai fondi di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede a stabilire con propria ordinanza le necessarie deroghe procedurali per consentire l'immediata esecuzione degli interventi.

ARTICOLO 6.

1. Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino ed allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone colpite dalle calamità naturali di cui al presente decreto, i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione col sistema dell'economia.

2. Per i lavori di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

3. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, affidare, per le opere di sua competenza danneggiate dalle calamità di cui al presente decreto, incarichi a singoli sudiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di competenza, terrà conto anche delle esigenze di riattazione e di riparazione degli istituti universitari.

5. I lavori di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento di competenza dell'Amministrazione dello Stato sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 ottobre 1886, n. 3859. Per i lavori che interessano i beni di interesse storico, artistico e archeologico, anche di proprietà privata, possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione e si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292.

6. I lavori e le opere di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in deroga alle procedure previste dalla contabilità generale dello Stato.

ARTICOLO 7.

Gli atti ed i provvedimenti adottati da autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nei trenta giorni immediatamente successivi al verificarsi degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso o ad assicurare servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dall'evento stesso.

ARTICOLO 8.

1. I prelevamenti dal fondo per la protezione civile sono disposti con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base di richieste delle amministrazioni ed enti interessati che tengano conto delle effettive esigenze di pagamento ed indichino le modalità di accreditamento.

2. Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, delle amministrazioni medesime, mediante decreti del Ministro del tesoro.

3. Le somme per fronteggiare le emergenze e consentire le riattazioni più urgenti nelle zone colpite dagli eventi di cui al presente decreto, già impegnate sulle disponibilità del fondo per la protezione civile, sono reintegrate a valere sulla somma di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 9.

1. Il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, costituito dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con decreto 12 giugno 1981 ai sensi dell'articolo 14-*undecies* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, continua ad operare, con le stesse modalità di funzionamento previste nel suddetto decreto, fino alla istituzione dei servizi scientifici per la difesa dalle calamità naturali collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la protezione civile e comunque per non oltre un biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini di cui al comma precedente viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario annuo di lire 3 miliardi ivi compresi i rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

3. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzato a concedere contributi straordinari all'Istituto nazionale di geofisica, all'Osservatorio vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica a stipulare convenzioni, con personale di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di 10 unità.

ARTICOLO 10.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, è autorizzato, di intesa con il Ministro dell'interno, a provvedere alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali dei vigili del fuoco al fine di consentirne il più celere, funzionale ed autonomo impiego.

2. Con le stesse disponibilità di cui al precedente comma, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a ricostituire le scorte di mezzi e materiali occorrenti ai fini della protezione civile.

3. In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187. agli oneri occorrenti per le riparazioni delle *roulottes*, gestite dalle forze armate ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 del richiamato decreto-legge, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

ARTICOLO 11.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, in attesa della disciplina organica della materia, può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare le spese nei periodi d'impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati ed a concedere contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica.

ARTICOLO 12.

1. Il termine del 30 giugno 1984 previsto nel comma 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984.

2. Per la disciplina degli eventuali atti ancora pendenti alla predetta data del 31 dicembre 1984 si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114.

3. Il termine indicato nel secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, già prorogato al 30 giugno 1984 col comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, per l'attività di studi, progettazioni e sperimentazioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, a stipulare convenzioni secondo i criteri e le modalità già applicati dai commissari straordinari di Governo per l'attuazione del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, per incarichi analoghi.

ARTICOLO 13.

1. Gli atti emanati da funzionari delegati, ancorché non dipendenti statali, concernenti spese su fondi accreditati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile sono sottoposti al controllo successivo della competente Ragioneria regionale dello Stato e dell'organo decentrato territorialmente competente della Corte dei conti.

2. I rendiconti relativi alle spese di cui al precedente comma sono resi direttamente dai soggetti accreditatari agli organi di controllo sopra menzionati entro il termine di sessanta giorni dalle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, ferme restando le modalità di rendicontazione di cui alla vigente disciplina contabile.

ARTICOLO 14.

1. All'onere di lire 150 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1984, si provvede, quanto a lire 20 miliardi ed a lire 130 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando, rispettivamente, la voce « Rifinanziamento legge n. 115 del 1980 (sisma del settembre 1979 in Umbria) » e, parzialmente, la voce « Fondo investimenti e occupazione ».

2. All'onere di lire 80 miliardi e di lire 150 miliardi, derivanti dall'attuazione del presente decreto, rispettivamente negli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce « Rifinanziamento legge n. 115 del 1980 (sisma del settembre 1979 in Umbria) ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1984.

PERTINI

CRAXI — ZAMBERLETTI — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.